

PUBBLICO IMPIEGO: sentenza della Corte di Cassazione sulle ferie obbligate prima della pensione

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 16 NOVEMBRE 2017, n. 27206/2017

Giampaolo Leonetti, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un dirigente Asl si è rivolto al Tribunale di Torino chiedendo di ottenere la condanna dell'Asl medesima al risarcimento dei danni derivati dalla condotta vessatoria protrattasi nel tempo in danno del ricorrente, nonché dalla mancata fruizione dei riposi settimanali e al pagamento delle ore, non compensate, di lavoro straordinario.

Il Tribunale ha respinto la richiesta del sopraindicato dirigente, il quale si è appellato alla Corte di Appello che, con sentenza in data 13 giugno 2011, ha pure respinto l'appello proposto, escludendo gli elementi costitutivi del mobbing (rilevando che le condotte non erano sorrette da una complessiva strategia persecutoria) e, quanto alle differenze retributive, ha evidenziato che era maturata la prescrizione dei crediti antecedenti al 15 gennaio 2013 e, per il resto, la domanda non era stata provata (non essendo sufficiente, a fronte della contestazione da parte dell'Azienda, la sola produzione documentale).

Avverso la sentenza della Corte d'Appello l'interessato ha proposto ricorso per Cassazione, rilevando, tra l'altro, che: la Corte d'Appello non avrebbe potuto ritenere legittima la sospensione dell'attività lavorativa, protrattasi dal 9 luglio 2003 fino al pensionamento, in quanto il relativo provvedimento era stato adottato senza garantirgli il diritto di difesa e non poteva essere ritenuto "precauzionale", perché nessuna norma di legge o di contratto collettivo giustifica la sospensione unilaterale dell'attività lavorativa; la ritenuta prescrizione dei crediti derivanti dalla mancata concessione del riposo e dalla prestazione di turni di pronta disponibilità non sarebbe fondata perché, trattandosi di domande di carattere risarcitorio, nella fattispecie doveva essere applicato il termine decennale previsto dall'art. 2947 c.c. e non quello quinquennale; le prestazioni di lavoro straordinario e dei turni di reperibilità erano evidenziati nei prospetti degli orari mensili depositati presso l'amministrazione e dalla stessa a suo tempo non contestati e quindi da ritenersi pacifici.

La Corte di Cassazione ha respinto le doglianze del ricorrente sul mancato rispetto delle garanzie difensive, essendo consolidato nella giurisprudenza il principio secondo cui la sospensione cautelare, priva di carattere sanzionatorio, è sottratta al rispetto delle formalità prescritte per i procedimenti disciplinari.

La Corte di Cassazione ha anche rigettato la domanda formulata in relazione al lavoro straordinario, ai turni di reperibilità ed alla mancata concessione del riposo compensativo in quanto la Corte territoriale aveva evidenziato che l'azienda aveva contestato i prospetti prodotti dal ricorrente e che quest'ultimo non aveva chiesto l'escussione di testi a dimostrazione dell'orario osservato.

La Suprema Corte ha infine sancito la legittimità del comportamento dell'azienda, considerata la mancata fruizione da parte del dirigente, in corso di rapporto, delle ferie e dei riposi compensativi,

imponendone al medesimo la fruizione “obbligata” prima del pensionamento, al fine di prevenire possibili richieste di pagamento della relativa indennità.

La Cassazione ha quindi confermato come il datore di lavoro sia libero di stabilire i tempi delle ferie dei propri dipendenti in base alle esigenze aziendali, ivi compreso il contenimento dei costi, come estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa.